

CREDITO BERGAMASCO: il Consiglio di Amministrazione ha verificato il requisito di indipendenza in capo agli Amministratori della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione del Credito Bergamasco (Gruppo Banco Popolare), riunitosi in data odierna, ha verificato la sussistenza del requisito di indipendenza degli Amministratori sulla base dei criteri contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, la cui ultima edizione è stata formalmente recepita dalla Banca con delibera consiliare assunta nella seduta del 12 novembre 2012.

In particolare, secondo il punto 3 del Codice, un amministratore, seppur non esecutivo, non appare di norma indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

con precisazione che, ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Come suggerito dal Codice, sono stati definiti criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per ponderare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione. A tal riguardo si segnala che:

- con riferimento alla valutazione della "significatività" delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali di cui alla precedente lettera c), si tiene conto dell'ammontare
 - dei fidi all'interno del Gruppo (tenute presenti anche eventuali garanzie prestate) rispetto agli effettivi utilizzi e alle disponibilità presso il Gruppo, considerando non inficanti l'indipendenza, di norma,
 - le posizioni in cui le somme disponibili risultano essere di importo pari o superiore rispetto all'ammontare dei fidi nel Gruppo o quanto meno al loro effettivo utilizzo, indipendentemente dalla percentuale che detti fidi rappresentano a livello di sistema (Centrale dei Rischi);
 - le posizioni in cui le somme disponibili risultino essere di importo inferiore rispetto all'ammontare dei fidi nel Gruppo e al loro effettivo utilizzo, qualora la percentuale di detti fidi sia non superiore al 40% rispetto all'ammontare dei fidi presenti a livello di sistema (Centrale dei Rischi) o, alternativamente, il fido sia assistito da adeguate garanzie;

- del fatturato verso il Gruppo, considerando non inficanti l'indipendenza, di norma, le posizioni in cui la percentuale del fatturato verso il Gruppo non superi il 30% del fatturato totale;
- relativamente al giudizio sulla "significatività" dell'eventuale remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo e al compenso per la partecipazione a Comitati interni) di cui alla precedente lettera d), si tiene conto del rapporto con il reddito complessivo dell'esponente, fissando, di norma, nel 50% la percentuale massima della remunerazione aggiuntiva rispetto al reddito;
- ai fini della valutazione di cui alla precedente lettera c) vengono prese in considerazione, oltre alle relazioni direttamente intrattenute con i consiglieri, anche quelle "indirette", ossia quelle intrattenute con soggetti comunque riconducibili all'esponente quali risultanti dalle dichiarazioni fornite dagli esponenti stessi per le rilevazioni delle "parti correlate" ai sensi della disciplina Consob (come definite nell'allegato 1 della delibera Consob n. 17221 del 12/3/2010).

La valutazione operata dal Consiglio di Amministrazione della Banca si è basata su:

- ↳ le comunicazioni ricevute dagli interessati;
- ↳ le altre informazioni a disposizione;
- ↳ la dettagliata ed esaustiva documentazione fornita dalle competenti strutture interne e di Gruppo (messa a disposizione per la consultazione da parte di Amministratori e Sindaci);

avuto presente che:

- ↳ le fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza elencate nel Codice non sono da considerarsi tassative (nelle indicazioni di indirizzo del comitato per la Corporate Governance viene espressamente indicato che *"Esse non sono esaustive, né vincolanti per il consiglio di amministrazione, che potrà adottare, ai fini delle proprie valutazioni, criteri aggiuntivi o anche solo parzialmente diversi da quelli sopra indicati, dandone adeguata e motivata comunicazione al mercato"*);
- ↳ l'elemento sostanziale è stato assunto come prevalente rispetto al mero elemento formale (ovvero all'eventuale verificarsi di una o più delle precedenti ipotesi indicative di assenza di indipendenza);
- ↳ l'autonomia di giudizio – manifestata nell'esercizio delle funzioni – è stata considerata come fattore valutativo di rilievo per l'accertamento del requisito di indipendenza.

Dall'approfondita valutazione effettuata, sono risultati indipendenti, secondo i criteri indicati dal Codice, gli Amministratori

- dott. Giuseppe Ambrosi;
- dott.ssa Maria Bassoli;
- dott. Giovanni Dotti;
- dott. Giacomo Gnutti;
- dott. Paolo Longhi;
- comm. Mario Ratti;
- dott.ssa Monica Santini;
- prof.ssa Stefania Servalli;
- avv. Cesare Zonca.

In proposito, si segnala come in relazione alle fattispecie di cui

- ↳ alla lettera b), l'incarico di rilievo attribuito all'avv. Zonca in società del Gruppo (Società Gestione Servizi-BP S.C.p.a.) ed i connessi compensi a questi riconosciuti non ne abbiano compromesso l'indipendenza di giudizio;
- ↳ alla lettera e), il mero decorso temporale non abbia rilevato circa lo "status" di "amministratore indipendente" associato ai Consiglieri avv. Zonca, comm. Ratti e dott. Gnutti, avendo questi, nella prassi, manifestato sempre piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento dell'operato del *management* nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice stesso.

Si informa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione – avuto riguardo all'intervenuta nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 28 marzo 2014 – ha rilevato il venir meno del "*thema decidendum*" previsto dall'avviso di convocazione per il 25 aprile 2014 dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti (pubblicato sul sito Internet aziendale nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 27 novembre 2013) al punto "*proroga del mandato dei Consiglieri in scadenza che rimarranno in carica sino al perfezionamento della fusione*" che pertanto non sarà sottoposto alla predetta Assemblea del 25 aprile 2014.

Bergamo, 7 aprile 2014